

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825**
**Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 18 co. 1 e co. 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina della cooperative sociali»;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 «Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini», convertito con modificazioni in l. 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- l'Accordo, sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Viste:

- la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 recante «Indirizzi regionali in materia di tirocini»;
- il d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 recante «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;
- il d.d.u.o. del 23 gennaio 2013, n. 365, «Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al d.d.u.o. del 27 novembre 2012 n. 10956 «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. del 20 marzo 2012 n. 3153»;

Considerato che con il citato Accordo Stato - Regioni dello scorso 24 gennaio 2013 sono state adottate le Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari;

Ritenuto di:

- riallineare gli «Indirizzi regionali in materia di tirocini» sulla base delle indicazioni nazionali delle «Linee guida in materia di tirocini»;
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia di tirocini estivi e i tirocini *curricolari* al fine di regolare compiutamente la materia per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

Sentiti il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per

le Politiche del Lavoro e della Formazione;

Vista la d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2014 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionale e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

Visto:

- il «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 06 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «Attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è

espressa favorevolmente all'unanimità, formulando quattro raccomandazioni in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta;

- l'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla legge 99/13, che definisce che il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale;
- il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispensabile definire meglio la periodicità del tirocinio;

Ritenuto di integrare il documento «Indirizzi regionali in materia di tirocini» con i contenuti delle quattro raccomandazioni del «parere n. 9 - d.g.r. n. 614 del 6 settembre 2013, «Indirizzi regionali in materia di tirocini» inviato dalla IV Commissione «attività produttive e occupazione» in data 10 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 18, comma 2, l.r. 22/2006, che si è espressa favorevolmente all'unanimità;

Ritenuto di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4.1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: *«questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;*

Ritenuto di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori», modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: *«La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.»;*

Ritenuto di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfettizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A *«Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.»;*

Ritenuto di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: *«Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corrispondenza di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.»;*

Ritenuto inoltre di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (intervenuto successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che *«il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»*, al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio - dell'Allegato A;

Ritenuto altresì di procedere con un'integrazione al testo dell'Allegato A, volta a specificare il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali si è reso indispen-

sabile definire la periodicità e per la precisione al punto 1 par. tirocini curricolari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*» ;

Ritenuto di approvare la proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini», allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della l.r. 22/2006, che raccoglie le quattro raccomandazioni della IV Commissione Consiliare;

2. di recepire la prima raccomandazione «assicurare la tutela e l'effettiva inclusione dei soggetti svantaggiati, introducendo una deroga all'obbligo di indennità di partecipazione al punto 4,1 dell'allegato A» modificandolo nel modo seguente: «*questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste all'art.4 della legge 8 novembre 1991, n. 381*»;

3. di recepire la seconda raccomandazione «assicurare l'attivazione dei tirocini qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna, nell'ambito di intese sindacali aziendali, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente compatibili con l'istituto del tirocinio, in particolare per i minori» modificando nel modo seguente il punto 3.4 - Durata del Tirocinio - dell'Allegato A: «*La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.*»;

4. di recepire la terza raccomandazione «ridurre l'impatto dell'introduzione dell'indennità di partecipazione per gli enti locali, tenendo conto del principio di invarianza della finanza pubblica, anche mediante forme di forfetizzazione», modificando nel modo seguente il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A «*Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfetaria di 300 euro mensili.*»;

5. di recepire la quarta raccomandazione «assicurare una minore indennità di partecipazione nei tirocini a tempo parziale, tenendo conto del mancato utilizzo dei buoni pasto o del servizio mensa» modificando nel modo seguente, il punto 3.8 - Indennità di partecipazione - dell'Allegato A: «*Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.*» ;

6. di recepire quanto disposto dall'art. 2 comma 5 *ter* del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, (intervenuto successivamente all'inoltro della richiesta di parere alla competente commissione) che definisce che «*il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale*», modificato nel testo dell'allegato A, al punto 3.1 - Attivazione del tirocinio;

7. di integrare il testo dell'Allegato A, specificando il carattere peculiare di alcune iniziative relative ai tirocini curricolari, rivolti a persone iscritte o frequentanti percorsi di istruzione, per i quali

si è reso indispensabile definire la periodicità, e per la precisione al punto 1 par. tirocini curricolari nel modo seguente: «*Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico*»;

8. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;

9. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

**NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI**  
**Approvato con DGR X/825 del 25 ottobre 2013****INDICE****1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI****2. SOGGETTI**2.1 *Soggetti Promotori*2.2 *Soggetti Ospitanti*2.3 *Tutorship***3. DISCIPLINA COMUNE**3.1 *Modalità di attivazione*3.2 *Limiti all'attivazione dei tirocini*3.3 *Modalità di attuazione*3.4 *Garanzie assicurative*3.5 *Durata del tirocinio*3.6 *Comunicazioni obbligatorie*3.7 *Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite*3.8 *Indennità di partecipazione***4. DISCIPLINA SPECIFICA**4.1 *Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati*4.2 *Tirocini estivi di orientamento*4.3 *Tirocini curricolari***5. MONITORAGGIO, CONTROLLI E DISCIPLINA SANZIONATORIA****1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurricolari
  - a) Tirocini "formativi e di orientamento", finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
  - b) Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro", finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
  - c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
  - d) Tirocini estivi di orientamento. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico **ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.**
- Tirocini curricolari
  - Tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master **universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale**, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.

Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, **anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.**

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinarie o riferiti a percorsi abilitanti / regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;

- qualsiasi fattispecie di tirocinio rivolto a soggetti extracomunitari non residenti o non già presenti in territorio italiano in condizione di regolarità promossi all'interno delle quote di ingresso;
- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

I presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

## 2. SOGGETTI

### 2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto promotore, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

### 2.2 Soggetti ospitanti

Può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;

### 2.3 Tutorship

a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.

b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

## 3. DISCIPLINA COMUNE

### 3.1 Attivazione del tirocinio

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

I modelli dei documenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono adottati con decreto dirigenziale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenni) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento.

## Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato **ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.**

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

### 3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

- a) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- b) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio rientrante tra le tipologie a) e b) di cui al paragrafo 1. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.
- c) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- d) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
  - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
  - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
  - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

### 3.3 Attuazione del tirocinio

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.  
Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia.
- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.
- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.  
Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;

### 3.4 Durata del tirocinio

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

**La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

### 3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

Con successivo decreto dirigenziale saranno definite modalità e contenuti delle comunicazioni.

### 3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;

- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

### 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Ai termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92 del 2012.

### 3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini di cui al paragrafo 1 lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa **ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.**

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e **si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.**

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

## 4. DISCIPLINA SPECIFICA

### 4.1 Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli lo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio **previste all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
  - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
  - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;
- b) soggetti attuatori:
  - non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante.
  - Per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale **assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili,** della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.

### 4.2 Tirocini estivi di orientamento

Ai tirocini estivi di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata: devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi;
- b) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori di cui al par. 3.
- c) Soggetti attuatori. Non si applicano:
  - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
  - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
- e) Progetto formativo individuale: le attività svolte hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente;
- f) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione.

### 4.3 Tirocini curricolari

Ai tirocini curricolari di cui al paragrafo 1 lettera e) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

## Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
  - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento.
  - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
- c) Progetto formativo:
- indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;
  - individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
  - non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifici sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

## 5. MONITORAGGIO, CONTROLLO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

**D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031**  
**Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- l'accordo Stato-Regioni dello scorso 24 gennaio 2013, in cui sono stati adottati standard minimi regionali a cui attenersi per la redazione delle «Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari»;
- la delibera di Giunta regionale del 25 ottobre 2013 n. 825 che approvava i Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini;

Considerato che la suddetta Delibera rinvia a un successivo decreto dirigenziale la predisposizione degli standard minimi per la presentazione delle convenzioni e dei progetti formativi di tirocinio;

Considerato che ai sensi della citata d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013 i «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini» entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURL dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convezione di tirocinio e progetto formativo individuale;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. n. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

Ritenuto di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale del presente decreto;

Richiamati :

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, «Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 27, co. 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f) prevede l'ingresso di **«persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani»;**
- il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», ed in particolare l'art. 40, (Casi particolari di ingresso per lavoro) co. 9 lett. a e il co. 10 e l'art. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca), che prevedono la possibilità - a favore di cittadini non appartenenti all'U.E. e residenti all'estero - di svolgere presso unità produttive del nostro Paese:
  - un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale mediante presentazione di un progetto formativo da vistersi da parte della Regione ai fini del rilascio del visto d'ingresso da parte del consolato nel paese di origine;
  - un'attività di addestramento professionale sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende l'interessato, con presentazione di un progetto formativo da approvarsi da parte della Regione, per il conseguente rilascio del nullaosta al lavoro, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione operante presso le Prefetture;
- l'art. 3, co. 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006, «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea»;

Valutati i contenuti del progetto «Programmazione e gestione delle politiche migratorie» e della «Nota sulle procedure di ingresso in Italia per motivi di tirocinio e formazione professionale: proposte di semplificazione e di adozione di modalità comuni per la corretta interpretazione dei requisiti normativi in materia» predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, con la partecipazione delle Regioni e l'assistenza tecnica di ItaliaLavoro;

Considerato che con decreto del 16 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha approvato la

ripartizione, alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini e d'orientamento da parte di cittadini dell'area extra Ue ed ha assegnato alla Regione Lombardia, per l'anno 2013, n. 800 quote d'ingresso per lo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

Ritenuto opportuno quindi specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati ad attivare Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

Allegato 1B - Schema di convenzione;

Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

Allegato 3B - Relazione finale

Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

Ritenuto opportuno che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entri in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, per garantire continuità allo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, attraverso le quote di ingresso previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero Affari Esteri;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrale e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che i *nuovi Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013* entreranno in vigore 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dirigenziale sul BURL;

3. di dare atto che per i tirocini curricolari ed extracurricolari in corso di svolgimento, fino alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi, continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista ed ammissibile dalla normativa di riferimento);

4. di specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati a Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

• Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

• Allegato 1B - Schema di convenzione;

• Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

• Allegato 3B - Relazione finale

• Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

5. di dare atto che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entrerà in vigore con la pubblicazione del presente decreto;

6. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore degli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013*, di cui al presente atto, non si applicano le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r. n. 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web direzionale della Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il dirigente della uo mercato del lavoro  
Giuseppe Di Raimondo Metallo

**STANDARD MINIMI PER LA STESURA E LA STIPULA DI CONVENZIONI E PROGETTI  
FORMATIVI INDIVIDUALI PER TIROCINI DI CUI ALLA DGR n° 825 del 25/10/2013****FINALITA'**

Le presenti disposizioni definiscono uno standard minimo inderogabile per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei progetti formativi individuali per tirocini avviati nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.g.r. n° 825 del 25/10/2013 (di seguito Indirizzi Regionali).

**CONVENZIONE**

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1. Soggetti promotori degli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore;
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura:

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.*

Copia della convenzione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, una copia deve essere consegnata al tirocinante.

**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)**

Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- l'esplicitazione della tipologia di tirocinio;
- anagrafica soggetto promotore;
- anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio);
- anagrafica soggetto ospitante (comprensivo del settore di attività economica ATECO);
- anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del nuovo tirocinio);
- anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui rientra, sulla base delle definizioni di tirocinio di cui ai paragrafi 1 e 4 degli Indirizzi Regionali);
- indicazione del numero di "risorse umane" (come definite dagli Indirizzi Regionali) presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli Indirizzi Regionali;
- dati di tirocinio:
  - sede di svolgimento ed eventuali altre sedi;
  - dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assicuratrice e numero polizza Responsabilità Civile);
  - data di inizio e fine e durata in mesi;
  - orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse sedi);
  - area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);
  - figura professionale di riferimento (se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 comma 67);
  - descrizione attività e obiettivi formativi;
  - competenze attese (se previste);
  - modalità di accertamento degli apprendimenti (se previste);
  - importo Indennità mensile (se dovuta o prevista) nel rispetto delle indicazioni degli Indirizzi Regionali.
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;
- diritti e doveri del tirocinante.

Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il tirocinante sia minorenni, il PFI sarà sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale.

**MODALITÀ E CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI FINALIZZATE AL MONITORAGGIO E AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO.**

Le attività di monitoraggio di cui al paragrafo 5 degli indirizzi regionali sono effettuate attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate accedendo al Servizio informatico della Provincia di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale SINTESI), fatti salvi i casi di soggetti ospitanti multilocalizzati che abbiano optato per l'accantonamento delle comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

Ad esito della definizione delle modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo da parte del tavolo tecnico del SIL, Regione Lombardia valuterà la realizzazione di una specifica piattaforma informatica.

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI TIROCINI E DISTACCHI PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO**
**FINALITA'**

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per il rilascio del visto da parte della Regione-in funzione del visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998) da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

**DESTINATARI**

I destinatari sono i cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero per cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea".

**1. Progetti di tirocinio formativo o di orientamento**

<b>Soggetti beneficiari</b>	Cittadini stranieri maggiorenni non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero ed in condizione di disoccupazione o inoccupazione
<b>Soggetti ospitanti</b>	Datori di lavoro iscritti nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale
<b>Durata e periodo di svolgimento dei tirocini</b>	La durata massima è di 24 mesi proroghe comprese (art.44bis del DPR 394/1999 e ss. mm. ii.). Le fasce orarie per lo svolgimento del tirocinio devono essere coerenti alle disposizioni di cui agli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013)
<b>Soggetti promotori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06;</li> <li>o autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006)</li> <li>o comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti.</li> </ul>
<b>Predisposizione progetto di tirocinio ed iter amministrativo</b>	<p>I progetti di tirocinio sono predisposti utilizzando l'apposita <b>Convenzione</b> (all. 1B) e il <b>Progetto Formativo</b> (all. 2B) stipulati tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante.</p> <p>La documentazione deve essere inviata a Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - UO lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità - Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1- 20124-Milano</p> <p>Entro 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione verificando i <u>requisiti di ammissibilità</u> e <u>valutando le candidature secondo i criteri di selezione del presente allegato</u>, formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.</p> <p>Il visto regionale viene apposto mediante specifico atto amministrativo.</p> <p>Il soggetto proponente ha la responsabilità di far pervenire il progetto vistato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante che, fatte le opportune verifiche, dispone il rilascio del visto d'ingresso.</p> <p>Nel caso di <b>variazioni o annullamento</b> rispetto a quanto presentato ovvero di <b>rinuncia</b> da parte del tirocinante, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - <a href="mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it">lavoro@pec.regione.lombardia.it</a> e Questura competente).</p>
<b>Documentazione</b>	<p>Convenzione e Progetto formativo in <b>2 copie</b> sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante.</p> <p>Fotocopia del passaporto del tirocinante o documento d'identità equivalente (<b>devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza</b>).</p> <p>A tirocinio avviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o il soggetto promotore deve inviare <b>la lettera di inizio tirocinio</b>, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec;</li> <li>o l'azienda ospitante deve conservare la <b>documentazione attestante l'attività</b> ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti e restituirla al soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio.</li> </ul> <p>A conclusione del tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o il soggetto ospitante redige <b>una relazione finale</b> (allegato 3B) da inviare (a cura del soggetto promotore) a Regione Lombardia tramite Pec;</li> <li>o il soggetto promotore, rilascia <b>l'attestato di competenza o attestazione del percorso formativo</b> nel rispetto della normativa regionale in materia.</li> </ul>
<b>Tutorship</b>	<p>Il soggetto promotore individua un <b>TUTOR didattico</b> che è il responsabile didattico-organizzativo delle attività.</p> <p>Il datore di lavoro ospitante individua il <b>TUTOR aziendale</b> che è il responsabile dell'inserimento del tirocinante e lo segue nel periodo di formazione lavorativa.</p>

<b>Responsabilità del soggetto promotore</b>	<p>Il <b>soggetto promotore</b> è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o dell'accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n° 825 del 25/10/2013);</li> <li>o del controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante;</li> <li>o dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo;</li> <li>o del monitoraggio dell'iniziativa e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante (fra cui la formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro);</li> <li>o dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale;</li> <li>o della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio;</li> <li>o della documentazione inviata a Regione Lombardia per la presentazione del progetto ai fini del rilascio del visto.</li> </ul> <p>Il soggetto promotore deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla conoscenza della lingua italiana;</li> <li>- alla acquisizione di competenze relative all'organizzazione e ai diritti e doveri dei lavoratori nelle imprese.</li> </ul>
<b>Responsabilità del soggetto ospitante</b>	<p>Il <b>soggetto ospitante</b> ha la responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o di fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge;</li> <li>o di garantire al tirocinante vitto e alloggio e i costi del viaggio di ritorno;</li> <li>o di collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale;</li> <li>o di garantire quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo;</li> <li>o di garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni, in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> <li>o di vigilare sull'effettivo rientro nel Paese di origine del tirocinante al termine dell'esperienza formativa.</li> </ul>
<b>Requisiti di ammissibilità</b>	<p><b>I progetti saranno ritenute ammissibili se:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o compilati secondo la modulistica di cui al presente decreto;</li> <li>o completi della documentazione richiesta;</li> <li>o presentati da soggetti promotori nel rispetto delle presenti disposizioni.</li> </ul> <p>In coerenza con gli indirizzi regionali e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenute ammissibili candidature per tirocini riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.</p> <p>Inoltre nel Progetto formativo individuale deve essere esplicitamente indicato ai sensi dell' Art.40, co. 9 lett. A) DPR 394/1999 il percorso di formazione che si intende completare con il percorso di tirocinio.</p>
<b>Criteri di selezione delle candidature</b>	<p><b>La selezione delle candidature avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Coerenza fra titolo di studio conseguito o in corso di conseguimento e gli obiettivi formative del tirocinio;</li> <li>o Percorso di tirocinio funzionale al completamento del percorso di formazione professionale (ex. Art.40, co. 9 lett. a) DPR 394/1999);</li> <li>o Corso di formazione erogato da ente accreditato e finalizzato al riconoscimento della qualifica o certificazione delle competenze acquisite;</li> <li>o Iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;</li> <li>o Operatività del Soggetto promotore sul territorio regionale da più di due anni nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento;</li> <li>o Progetti dai quali emerge la conoscenza, anche base, da parte del tirocinante della lingua italiana e/o di altra lingua oltre alla lingua madre;</li> <li>o Conoscenza della lingua italiana da parte del legale rappresentante o del tutor dell'azienda</li> </ul>
<b>Controlli</b>	<p>La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il soggetto promotore inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati alla Direzione Regionale del Lavoro e al Ministero degli Affari Esteri e degli Interni per le opportune verifiche.</p>

## 2. Progetti di distacco per finalità formative

(ex art. 40, co. 9 lett. b) e co. 10 D. P. R. 394/99 e successive modificazioni)

<b>Soggetti beneficiari</b>	Cittadini stranieri maggiorenni non appartenenti all'Unione Europea e dipendenti da organizzazioni situate in altri Stati.
<b>Durata del distacco</b>	La durata massima è di 24 mesi proroghe comprese.
<b>Soggetti ospitanti</b>	Possono promuovere distacchi gli Enti, imprese, organismi ed organizzazioni presso i quali si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa iscritti nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o comunque attivi sul territorio regionale.
<b>Predisposizione del progetto di distacco e iter amministrativo</b>	<p>I distacchi sono realizzati in base ad un apposito progetto formativo (allegato 4B) sottoscritto dal soggetto ospitante.</p> <p>La documentazione deve essere inviata alla Regione Lombardia - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - UO lavoro - Struttura Occupazione e Occupabilità - Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia, 1- 20124- Milano</p> <p>Entro 30 giorni, dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione verificando i requisiti di ammissibilità e valutando le candidature secondo i criteri di selezione del presente allegato, formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di distacco.</p> <p>Il visto regionale viene apposto mediante specifico atto amministrativo.</p> <p>Il soggetto ospitante ha la responsabilità di far pervenire il progetto vistato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del lavoratore che, fatte le opportune verifiche, dispone il rilascio del visto d'ingresso.</p> <p>Nel caso di <b>variazioni o annullamento</b> rispetto a quanto presentato ovvero di <b>rinuncia</b> del lavoratore, il soggetto ospitante deve darne immediata comunicazione ai soggetti interessati (Regione Lombardia tramite il seguente indirizzo - <a href="mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it">lavoro@pec.regione.lombardia.it</a> e Questura competente).</p>

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

<b>Documentazione</b>	<p>Progetto formativo di distacco <u>in 2 copie</u> sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda ospitante</p> <p>Fotocopia del passaporto del lavoratore o documento d'identità equivalente (<b>devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza</b>), e documenti inerenti la natura dei rapporti tra azienda distaccante e azienda ospitante.</p> <p>A distacco avviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o il soggetto ospitante deve inviare <b>la lettera di inizio distacco</b>, contenente la data effettiva di avvio e conclusione, alla Questura di riferimento territoriale della sede operativa dell'azienda ospitante e alla Regione Lombardia tramite Pec;</li> <li>o l'azienda ospitante deve conservare la <b>documentazione attestante l'attività</b> ai fini del controllo da parte dei soggetti competenti.</li> </ul>
<b>Tutorship</b>	Il soggetto ospitante individua un TUTOR come responsabile didattico-organizzativo delle attività in azienda.
<b>Responsabilità dell'azienda</b>	<p>L'azienda è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o della stesura del progetto formativo di distacco;</li> <li>o della stesura della <b>lettera di inizio distacco</b> contenente la data effettiva di avvio e conclusione del distacco e dell'invio alla Questura di riferimento territoriale della sede operative dell'azienda e alla Regione Lombardia tramite Pec;</li> <li>o di garantire la realizzazione di quanto previsto nel progetto formativo.</li> </ul>
<b>Requisiti di ammissibilità</b>	<p>Le candidature saranno ritenute ammissibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o compilate secondo la modulistica di cui al presente decreto;</li> <li>o complete della documentazione richiesta;</li> <li>o presentate da soggetti di cui al presente decreto nel rispetto delle presenti disposizioni.</li> </ul>
<b>Criteri di selezione delle candidature</b>	<p>La selezione delle candidature avviene sulla base dei seguenti criteri e priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o iscrizione da parte del soggetto ospitante nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;</li> <li>o conoscenza della lingua italiana del tutor dell'azienda.</li> </ul>
<b>Controlli</b>	La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO  
DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA  
RESIDENTI ALL'ESTERO - N. \_\_\_\_\_**

(Art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006)

TRA

\_\_\_\_\_ (denominazione del soggetto promotore) con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_ (denominazione del datore di lavoro ospitante) con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento in impresa in osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di tirocini.

Si conviene quanto segue:

**Art. 1  
Definizione del tirocinio**

\_\_\_\_\_ (denominazione del soggetto ospitante) consapevole dei vincoli e dei requisiti necessari si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. **1 (uno)** cittadino extracomunitario di nazionalità \_\_\_\_\_ in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di \_\_\_\_\_ (denominazione del soggetto promotore).

**Art. 2  
Progetto formativo e tutorship**

Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo nel rispetto delle disposizioni e secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante.

**Art. 3  
Diritti e obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rientrare nel paese d'origine alla conclusione del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

**Art. 4  
Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire e garantire al tirocinante un'indennità, il vitto ed alloggio ed inoltre si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza.

Il soggetto ospitante si impegna, pur non costituendo il tirocinio formativo e di orientamento rapporto di lavoro, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare il tirocinante come fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale;

**Art. 5  
Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore è tenuto nel rispetto delle disposizioni adottate da Regione Lombardia a verificare le dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili nonché al controllo dell'identità del firmatario del soggetto ospitante.

Il soggetto promotore presenta il progetto di tirocinio vistato dall'ufficio competente, ai sensi degli ordinamenti regionali - tramite il tirocinante - alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore è inoltre tenuto ad inviare all'ufficio competente della regione, la comunicazione di avvio tirocinio e delle eventuali variazioni nonché entro sessanta

## Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.  
La comunicazione della data di avvio e di conclusione dei tirocini va presentata anche alla Questura competente per territorio della sede operativa della azienda ospitante  
Nei casi di rinuncia del tirocinante, il promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il soggetto promotore si preoccupa inoltre di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.  
Il soggetto promotore, s'impegna a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazioni o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa regionale.

Milano\_\_\_\_\_

(firma per il soggetto promotore).....

(firma per il soggetto ospitante).....

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Decreto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (compilazione a cura di regione Lombardia)

**PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO  
NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO**

(rif. Convenzione n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_)

(Art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006; Rilascio del visto di ingresso per cittadini extracomunitari residenti all'estero (art. 27 co. 1 lettera f del DLgs 286/1998 - TU disciplina immigrazione)

allegare copia originale dei seguenti documenti:

- convenzione
- copia passaporto (devono essere visibili numero, foto e scadenza)

**DATI DEL TIROCINANTE**

NOME	COGNOME	SESSO	NAZIONALITA'	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA

Indirizzo di residenza del tirocinante

VIA	NR.	CITTÀ	STATO

RECAPITO TELEFONICO	E-MAIL

nel caso di alloggio presso altre persone indicare cognome e nome

passaporto<sup>1</sup>

NR. PASSAPORTO	SCADENZA	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO

**consolato italiano presso cui verrà inoltrata la richiesta di visto**

altri dati

CONVENZIONE (a cura di regione Lombardia protocollo e data)	PROGETTO FORMATIVO (a cura di regione Lombardia protocollo e data)	DURATA DEL TIROCINIO IN MESI e n° di ore di formazione previste

Esperienze formative

Titolo di studio conseguito _____ Conseguito nel (specificare anno) _____ Presso l'istituto/università _____ Corrispondente al livello _____ EQF <sup>2</sup>
Titolo di studio in corso di conseguimento _____ Presso istituto/università _____ Corrispondente al livello _____ EQF.
Altre esperienze formative _____

Stato occupazionale del tirocinante nel Paese di origine

<input type="checkbox"/> Disoccupato <input type="checkbox"/> Inoccupato
---

<sup>1</sup> Inserire copia della pagina del passaporto in formato PDF in cui il nr. di passaporto, la foto e la data di scadenza siano leggibili;

<sup>2</sup> Il 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regione, è stato sottoscritto l'Accordo con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono posizionati i titoli di studio italiani secondo i seguenti 8 livelli EQF: 1 Livello - Diploma di licenza conclusiva del ciclo di istruzione; 2 Livello - Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 3 Livello - Attestato di qualifica di operatore professionale; 4 Livello - Diploma professionale di tecnico, Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore; 5 Livello - Diploma di tecnico superiore; 6 Livello - Laurea, Diploma accademico di I livello; 7 Livello - Laurea Magistrale, Diploma accademico di II livello, Master Universitario di I livello, Diploma accademico di specializzazione (I), Diploma di perfezionamento o master (I); 8 Livello - Dottorato, Diploma accademico di formazione alla ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario di II livello, Diploma accademico di specializzazione (II), Diploma di perfezionamento o Master (II).

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

**Esperienze lavorative**

Esperienze lavorative nel settore di riferimento: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare quali _____)
--

**Conoscenze linguistiche**

Lingua madre _____ Altre lingue conosciute _____ Conoscenza della lingua italiana <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare il livello QCRE <sup>3</sup> ed eventuali certificazioni) _____
---

**Conoscenze linguistiche ai fini progettuali**

Lingua di esecuzione del progetto _____ Conoscenza linguistica richiesta per l'esecuzione del progetto - Certificata a livello QCRE _____ - Appresa (specificare eventuali certificazioni) _____
---

altri elementi che evidenzino una correlazione tra esperienze pregresse e le attività del tirocinio _____ _____
---

**DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di _____ N° _R.E.A. _____ in data _____ Anni di attività in Lombardia _____ Sede Legale _____ Sede operativa ove si svolgerà il tirocinio _____ Settore e ramo di attività Cod. ATECO _____ CCNL applicato _____ N° complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato all'atto della sottoscrizione del presente progetto formativo: _____
--

**Dati del legale rappresentante:**

Cognome e nome _____ C.F. _____ Cittadinanza _____ Nato il _____ Luogo di nascita _____ Indirizzo completo di residenza _____ Domiciliato per la carica presso _____ Tipo di documento d'identità _____ N° _____ Data di rilascio _____ Rilasciato da _____ Conoscenza della lingua italiana <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì
---

**DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di _____ N° _R.E.A. _____ in data _____ Anni di attività in Lombardia _____ Anno di accreditamento _____ Id operatore _____
---

**OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO**
**Elementi distintivi**

Area -riferimento Qrsp (se previsto)	Profilo - riferimento Qrsp (se previsto)

## Contesto

Indicare gli ambiti in cui opera l'azienda ed in particolare descrivere il ramo d'attività in cui il tirocinante verrà inserito

## Obiettivi formativi

Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione delle Competenze riferite a Profili Professionali che possono essere contenuti nel QRSP di cui al DDUO di cui al DDUO N. 7105 del 29-07-11 oppure a Profili non contenuti nel QRSP.

a) **Competenze tecnico professionali**

Competenza 1 (rif. Profilo) \_\_\_\_\_

Competenza 2 (rif. Profilo) \_\_\_\_\_

b) **Altre Competenze professionali**, di base e trasversali tra cui quelle relative alla lingua italiana (indicare quali)

\_\_\_\_\_

c) **Formazione sui temi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro** (Dlgs. 81/08)

\_\_\_\_\_

## Eventuali moduli formativi

Titolo modulo formativo \_\_\_\_\_

N° ore \_\_\_\_\_

Contenuti:

## Elementi di dettaglio

a) **Durata**

Periodo in \_\_\_\_\_ mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. ore \_\_\_\_\_.

b) **Sede del tirocinio**

Indicare la sede operativa dove si svolge il tirocinio e le eventuali altre sedi

c) **Tutor**

Tutor soggetto promotore \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Tutor soggetto ospitante \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Conoscenza della lingua italiana del tutor del soggetto ospitante:  Sì  No

d) **Coperture assicurative del tirocinante**

Infortuni sul lavoro INAIL posizione nr. \_\_\_\_\_

Responsabilità civile posizione nr. \_\_\_\_\_

Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_

e) **Indennità**

Indennità pari a euro \_\_\_\_\_ al mese (a cura del soggetto ospitante).

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

f) **Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante metterà a disposizione (garantisce) la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ composto da n. \_\_\_\_\_ vano e servizi, della superficie di mq \_\_\_\_\_.

a sua esclusiva disposizione.

da condividere con altre n. \_\_\_\_\_ persone.

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa, fornirà al tirocinante il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti:

Mensa aziendale.

Rimborso dei pasti fino ad un massimo di € \_\_\_\_\_ al mese.

Buoni pasto pari a € \_\_\_\_\_ giornalieri.

Erogazione dei pasti direttamente a cura del soggetto ospitante.

Compreso nell'importo della borsa di studio mensile

Il soggetto ospitante a sua cura e spesa provvede ai costi del viaggio di ritorno

g) **Obblighi del tirocinante**

Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Rientrare nel paese d'origine alla conclusione del tirocinio

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

\_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante e timbro (soggetto promotore)

\_\_\_\_\_

Firma del Legale Rappresentante e timbro Impresa/Ente (soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_

I sottoscritti sono consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

**RELAZIONE FINALE**  
a cura del soggetto ospitante

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, domicilio (se diverso dalla residenza) a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa** (denominazione e ragione sociale) \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_ da utilizzarsi per le eventuali comunicazioni ufficiali.

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

che il/la tirocinante \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, passaporto n° \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_, data di rilascio \_\_\_\_\_ ha concluso regolarmente la propria esperienza di tirocinio approvata con decreto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presso la propria azienda.

**DATI SINTETICI DEL TIROCINIO** (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

Impegno orario del tirocinio (PART TIME- FULL TIME) e sua durata.

Luogo di svolgimento (descrizione sintetica: servizio, utenza, problematiche affrontate, organizzazione del lavoro).

mansioni ricoperte durante il tirocinio.

Dettaglio attività svolte o a cui si è potuto partecipare: (riunioni d'equipe, partecipazioni alle attività quotidiane, utilizzo di strumenti, comprensione di metodologie).

**VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE** (Definire in modo sintetico ed esaustivo)

Enucleare quanto ha appreso durante la partecipare alle attività svolte: (in termini di competenze tecnico professionali, relazionali e collaborative).

Descrizione dei processi operativi, delle metodologie e degli strumenti che il tirocinante ha dato modo di conoscere e approfondire.

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

Descrizione e valutazione della formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giudizio complessivo sul tirocinante.

**COMPETENZE ACQUISITE** (elencare le competenze certificate se presenti)

LUOGO e DATA \_\_\_\_\_

(Firma Tutor didattico organizzativo)

\_\_\_\_\_

(Firma Tutor aziendale)

\_\_\_\_\_

(su carta intestata dell'organizzazione)  
**PROGETTO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO  
 NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO  
 E DIPENDENTE DA ORGANIZZAZIONE SITUATA IN ALTRI STATI**  
 (ex art. 40, co. 9 lett. b) e co. 10 D. P. R. 394/99 e successive modificazioni)

**DATI SULL'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE IL LAVORATORE**

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA

Iscriz. CCIAA di \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Sede Legale \_\_\_\_\_  
 Sede operativa ove si svolgerà l'addestramento \_\_\_\_\_  
 Settore e ramo di attività: \_\_\_\_\_ CCNL applicato: \_\_\_\_\_  
 Codice ATECO prevalente \_\_\_\_\_  
 Nr. dipendenti \_\_\_\_\_

**Dati del Legale Rappresentante:**

Cognome e nome: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ Cittadinanza: \_\_\_\_\_  
 Nato il: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo di residenza \_\_\_\_\_  
 Domiciliato per la carica presso in \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Tipo di documento d'identità \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_

**DATI SULL'ORGANIZZAZIONE DA CUI DIPENDE IL LAVORATORE**

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA/CF	STATO ESTERO

Sede Legale: \_\_\_\_\_ Settore e ramo di attività: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo \_\_\_\_\_  
 Sede/i di lavoro del/i lavoratori trasferiti o distaccati (stabilimento, reparto, ufficio) \_\_\_\_\_  
 Settore di appartenenza \_\_\_\_\_  
 attività produttiva svolta \_\_\_\_\_  
 Nr. Dipendenti \_\_\_\_\_ Orario di lavoro \_\_\_\_\_  
 Nr. dei lavoratori dei quali si richiede il trasferimento o distacco \_\_\_\_\_

**Dati del Legale Rappresentante:**

Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
 C.F.(se in possesso) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Nato il \_\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013

DATI SUL LAVORATORE DISTACCATO						
NOME	COGNOME	SESSO	STATO CIVILE	NAZIONALITA'	LUOGO	DATA DI NASCITA
Codice fiscale (se già in possesso dell'interessato) _____						
<i>INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL LAVORATORE DISTACCATO</i>						
VIA	NR.	CAP	CITTÀ		STATO	
RECAPITO TELEFONICO				E-MAIL		
nel caso di alloggio presso altre persone indicare cognome e nome _____						
<i>PASSAPORTO<sup>1</sup></i>						
NR. PASSAPORTO	SCADENZA	RILASCIATO DA	DATA DI RILASCIO			
Titolo di Studio _____						
Data di inizio del rapporto di lavoro con l'azienda distaccante _____						
Settore/ Area di appartenenza nell'azienda straniera distaccante _____						
Livello e mansioni svolte nell'azienda estera distaccante: _____						
RELAZIONE FRA LE DUE AZIENDE E MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO O DISTACCO						
Esplicitare - allegando anche la relativa documentazione - tra le due aziende e la motivazione del trasferimento o distacco, ponendo in evidenza l'interesse dell'azienda estera alle attività formative presso l'azienda italiana ospitante.						
OBIETTIVI E MODALITA' DEL DISTACCO PER ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE OBIETTIVI E MODALITA' DEL PROGETTO FORMATIVO						
<b>a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:</b>						
1. una sintetica presentazione di contesto nel quale il progetto si inserisce e le finalità che si intendono perseguire,						
2. obiettivi progettuali e modalità di svolgimento della formazione.						
DATI SULL'ITER FORMATIVO						
<b>b) Programma e contenuti:</b>						
descrizione dell'attività di formazione pratica e teorica (il progetto di addestramento deve obbligatoriamente contenere un modulo di competenza di area linguistica e uno sui temi della prevenzione e della sicurezza)						

<sup>1</sup> Inserire copia della pagina del passaporto in formato PDF in cui il nr. di passaporto, la foto e la data di scadenza siano leggibili;

**c) Durata dell'addestramento:**

Durata del trasferimento o distacco numero mesi .....  
data di inizio prevista .....  
data di conclusione prevista .....

**d) Sede dell'addestramento:**

L'addestramento è attuato sotto la responsabilità della organizzazione ospitante, nella propria sede operativa di \_\_\_\_\_

**e) Coordinamento e tutoring:**

Il coordinamento dell'addestramento professionale é espletato dall'organizzazione, che se ne assume la piena titolarità e responsabilità.

Il lavoratore in addestramento sarà affidato al tutor, \_\_\_\_\_ (indicare il ruolo e/o la qualifica del medesimo nell'organizzazione) Conoscenza della lingua italiana: Si  No

**f) Facilitazioni previste:**

L'organizzazione, a sue cura e spesa, fornirà al lavoratore:  
il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti \_\_\_\_\_

**g) Obblighi del soggetto ospitante:**

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo) \_\_\_\_\_ composto da n. \_\_\_\_\_ vani e servizi, della superficie di mq \_\_\_\_\_

a sua esclusiva disposizione.

da condividere con altre n. \_\_\_\_\_ persone.

Al termine del percorso formativo l'organizzazione ospitante rilascia al lavoratore un documento che attesti il percorso formativo effettuato ed invia all'ufficio competente della Regione Lombardia comunicazione di fine distacco

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione ospitante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi di legge che conseguono alla realizzazione del progetto formativo approvato dalla Regione Lombardia.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Firma per presa visione ed accettazione \_\_\_\_\_

Firma e timbro per il legale rappresentante dell'organizzazione \_\_\_\_\_